

Roma, 17 ottobre 2024

Circolare n. 227/2024

Oggetto: Notizie in breve.

Lavoro – Sanzioni - Nell'ambito del nuovo *decreto flussi* il Governo ha aumentato a 60 mila euro (in precedenza 50 mila euro) il tetto massimo delle pene pecuniarie previste nei casi di somministrazione, appalto e distacco illeciti. Si rammenta che la suddetta soglia massima, così come quella minima pari a 5 mila euro, era stata introdotta dal *decreto PNRR* (DL n. 19/2024) che ha inasprito le sanzioni in materia di lavoro irregolare previste dalla *legge Biagi* (D.lgvo n. 276/2003) - Art. 10 del DL 11.10.2024, n. 145, su G.U. n. 239 dell'11.10.2024.

Lavoro – Sanilog - Sanilog (Fondo di assistenza sanitaria per quadri, impiegati e operai) ha rammentato la scadenza del 16 novembre p.v. per il versamento da parte delle aziende della prima rata semestrale di contribuzione per il periodo 1 gennaio 2025 - 30 giugno 2025, pari a € 75 per ciascun dipendente in forza alla data del 31 ottobre 2024. Si rammenta che il ritardato pagamento del contributo comporterà la sospensione della copertura sanitaria dall'1 gennaio e l'applicazione dei relativi interessi di mora - Circolare Sanilog n. 4 del 14.10.2024.

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [106/2024](#) e [83/2024](#)
Allegati due
S-Lc/s-lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.239 dell'11.10.2024

DECRETO-LEGGE 11 ottobre 2024, n. 145

Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

*** OMISSIS ***

Art. 10

Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

1. All'articolo 18, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «ne' superiore a euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «ne' superiore a euro 60.000».

*** OMISSIS ***

FINE TESTO



Roma, 14 ottobre 2024

**Alle Organizzazioni sottoscrittrici il
CCNL logistica, trasporto e spedizione**

Circolare n. 4/2024

**OGGETTO: CONTRIBUZIONE PER IL SEMESTRE 1 GENNAIO 2025 – 30 GIUGNO 2025,
SCADENZA DEL 16 NOVEMBRE P.V. PER IL VERSAMENTO.**

Rammentiamo che entro e non oltre il **16 novembre p.v.** le aziende dovranno versare per singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l'apprendista, **in forza alla data del 31 ottobre 2024**, la prima rata semestrale di contribuzione per il periodo 1 gennaio 2025 – 30 giugno 2025, **pari ad €75**.

Come è noto il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24.


Per riscontrare la correttezza dell'elenco della forza lavoro e conoscere l'importo totale del versamento, **dal 4 novembre entro e non oltre il 16 novembre 2024**, l'azienda dovrà accedere alla propria area riservata, verificare la distinta di contribuzione del "I semestre 2025" ed effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni.

Ricordiamo che il ritardato pagamento del contributo da parte dell'azienda comporterà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 1° gennaio 2025 e la successiva comunicazione dell'omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria (art. 8 del Regolamento). In caso di omissione contributiva l'azienda ha infatti una responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti; segnaliamo infatti che in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione *"...l'azienda che ometta il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l'omissione contributiva che per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito"*.

Infine, in base al Regolamento (art. 9, comma 7), in caso di cessazione dell'attività lavorativa del lavoratore, la copertura sarà comunque erogata fino alla fine del semestre pagato e il datore di lavoro potrà trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione.

Per ogni richiesta di chiarimento e comunicazione di eventuali incongruenze tra i lavoratori in forza e quanto risulta registrato nella suddetta distinta, vi inviamo a contattare il supporto dedicato alle aziende all'indirizzo di posta elettronica: infoaziende@fondosanilog.it; per i soli problemi di accesso all'area riservata aziendale un supporto tecnico dedicato è previsto al numero 06 82950911.

Cordiali saluti

Il Presidente
Piero Lazzeri


Il Vice Presidente
Walter Barbieri
